



PROVINCIA DI BRESCIA

*AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE*

CAPITOLATO TECNICO

**ATTIVITA' DI SUPPORTO
NELLA GESTIONE, UTILIZZO E BONIFICA DEL
CATASTO UNICO REGIONALE IMPIANTI TERMICI
(C.U.R.I.T.) 2019-2021
E SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA DI CONTROLLO
DEGLI IMPIANTI TERMICI**

CIG: 81087754D0

Indice

CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI	3
Art. 1 OGGETTO DELLA GARA.....	3
Art. 2 SISTEMA DI GARA	3
Art. 3 IMPORTO A BASE DI GARA.....	3
Art. 4 DURATA DELL'APPALTO	4
Art. 5 ESTENSIONE DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI.....	4
Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	4
CAPO II – NORME GENERALI DI CONTRATTO.....	4
Art. 7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	4
Art. 8 MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA.....	5
Art. 9 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	5
Art. 10 TRATTAMENTO DATI.....	5
CAPO III – CAPITOLATO TECNICO.....	6
Art. 11 PRESTAZIONI RICHIESTE	6
Art. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
Art. 13 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	7
Art. 14 PENALITÀ	7
Art. 15 OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO.....	8
CAPO IV - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI.....	8
Art. 16 PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	8
Art. 17 INVARIABILITÀ DEI PREZZI	10
Art. 18 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI	10
Art. 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	11
Art. 20 DIRITTO DI RECESSO	11
Art. 21 RECESSO ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95	12
Art. 22 RISOLUZIONE ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013.....	12
Art. 23 RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ	12
CAPO V - CONDIZIONI FINALI	13
Art. 24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.....	13
Art. 25 CONTROVERSIE	13
Art. 26 DISPOSIZIONI FINALI.....	13

CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DELLA GARA

Con la presente procedura la Provincia di Brescia intende acquisire il servizio di attività di supporto nella gestione, utilizzo e bonifica del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.) e svolgimento della campagna di controllo degli impianti termici.

Detti servizi devono essere realizzati come specificato nell'Art.11-PRESTAZIONI RICHIESTE e nell'Art.12-Art. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO delle presenti condizioni contrattuali.

Art. 2 SISTEMA DI GARA

Il servizio in oggetto viene appaltato mediante procedura aperta, secondo le modalità di cui all'art. 60 e 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per il quale è possibile ridurre fino alla metà i termini minimi stabiliti negli artt. 60 e 61. Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui agli art. 97 del D.Lgs 50/2016 ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica, in base ai criteri fissati nel bando di gara.

Nel caso di mutate esigenze di servizio, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione, di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze, ovvero di procedere ad un'aggiudicazione parziale.

Art. 3 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è di € **79.000,00** (IVA esclusa).

L'importo del costo della manodopera è pari a € **76.000,00**;

Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell'importo a base di gara, pena l'esclusione dalla gara. L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).

Art. 4 DURATA DELL'APPALTO

Il presente contratto si perfeziona alla data di sottoscrizione; i servizi dovranno essere realizzati a decorrere dal giorno della sottoscrizione per una durata di 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabili per altri 24 mesi.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali, per una durata pari a 24 mesi, per un importo pari a quello risultante dalla aggiudicazione. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 5 ESTENSIONE CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, e comunque per un periodo non superiore a mesi sei. Il valore della proroga tecnica è stato stimato in un massimo di € 19.750,00. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'Amministrazione aggiudicatrice, in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del contratto sul primo biennio, **di aumentare o diminuire** le prestazioni fino alla concorrenza del quinto (20%) dell'importo contrattuale (pari ad € 15.800,00), ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto.

La decisione dell'affidamento, dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Impresa.

Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990, è il Direttore del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile, ovvero un funzionario da questi delegato.

CAPO II – NORME GENERALI DI CONTRATTO

Art. 7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto delle presenti condizioni di contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e, al momento della richiesta dell'autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti, bensì è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore, per quei servizi o forniture dati in subappalto, dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dalle presenti condizioni di contratto; l'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art.110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

L'affidataria dovrà comunicare tempestivamente, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, i nuovi dati relativi a eventuali cambiamenti di ragione sociale o alla trasformazione, fusione o incorporazione di società.

Art. 9 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

La Provincia non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'affidataria fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa. L'affidataria terrà indenne la Provincia da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Art. 10 TRATTAMENTO DATI

Tutte le informazioni elaborate e prodotte dall'affidataria sono di proprietà della Provincia di Brescia, che è titolare anche di tutti i dati personali che verranno acquisiti nell'esecuzione del contratto e per i quali vige a carico dell'affidataria il divieto assoluto di divulgazione: l'affidataria è tenuta infatti a non diffondere a terzi nessuna informazione di qualsiasi tipo su dati, organizzazione, procedure o quant'altro di proprietà della Provincia di Brescia, della quale venisse a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario/il contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile "interno" del Trattamento è il Dirigente del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla

sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

CAPO III – CAPITOLATO TECNICO

Art. 11 PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio ha per oggetto le attività di supporto tecnico-organizzativo al Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile (Ufficio Impianti Termici), nella gestione, utilizzo e bonifica del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.) e svolgimento della campagna di controllo degli impianti termici, per gli anni 2019-2021.

Di seguito si riportano i dettagli delle prestazioni richieste:

- A) Assistenza e gestione delle pratiche attraverso il portale regionale Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT). L'assistenza deve comprendere anche le risposte ai quesiti del pubblico in materia di impianti termici ad uso civile;
- B) Esame e valutazione dei rapporti di prova redatti dagli ispettori degli impianti termici provinciali, dei rapporti di controllo tecnico dei manutentori e dei libretti di impianto e conseguente predisposizione delle comunicazioni (diffide, richieste integrazioni, sanzioni, ecc.) ai responsabili degli impianti termici, manutentori e installatori, anche mediante l'utilizzo dell'applicativo regionale CURIT per le connesse verifiche;
- C) Accertamenti documentali di impianti di climatizzazione, attraverso il sistema informativo del CURIT, considerati sostitutivi dell'ispezione ai sensi dell'art.20 della D.G.R. n. X/3965 del 31/07/2015;
- D) Proposte migliorative sull'efficientamento del servizio ispettivo;
- E) Assistenza tecnico-informatica e operativa agli ispettori in ordine alla risoluzione degli eventuali problemi connessi all'utilizzo del sistema informatico CURIT;
- F) Aggiornamento dei dati inseriti nel CURIT:
 - Bonifica (impianti, targhe, soggetti e viario) ed analisi della qualità dei dati inseriti nel CURIT da parte di altri soggetti abilitati (manutentori, ispettori, distributori di combustibile ed Associazioni di categoria), anche al fine di richiamare i soggetti che non attuano un censimento corretto degli impianti;
- G) Supporto ai manutentori nell'utilizzo del portale CURIT;
- H) Gestione e manutenzione del portale CURIT per le richieste di generazione impianti e assegnazioni, con specifici report sulle modalità utilizzate nelle procedure di validazione degli impianti.
- I) Supporto tecnico/informatico per la pianificazione delle campagne di controllo con particolare riferimento agli "impianti fantasma".
- J) Attività di monitoraggio e reporting sulle campagne di ispezione e supporto all'analisi dei dati sulle estrazioni delle ispezioni effettuate.
- K) Assistenza telefonica al portale CURIT ed al suo utilizzo alle ditte di manutenzione dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per un totale di 5 ore giornaliere, esclusi i festivi.

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere reso sulla base delle direttive generali e sotto il coordinamento del Responsabile del Procedimento relativo agli impianti termici, che verrà successivamente indicato.

La prestazione del servizio sarà effettuata presso la sede operativa del concorrente, nonché presso l'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Brescia, Via Milano, 13 - Brescia, come sotto specificato.

In particolare, dovrà essere garantita la presenza del capo progetto c/o l'Ufficio Impianti Termici nella sede sopra indicata, nel corso di 20 incontri (indicativamente con frequenza quindicinale) della durata ciascuno di almeno 3 ore, finalizzati a riunioni di coordinamento, Tavoli Tecnici, incontri con verificatori, installatori e manutentori, da distribuirsi nel periodo contrattuale.

Le attività non espletate presso l'Ufficio Impianti Termici potranno essere effettuate da remoto negli uffici della Società con l'utilizzo di operatori esperti.

Il servizio dovrà essere garantito da un responsabile in possesso dei seguenti requisiti:

- *Diploma di Laurea Magistrale o Laurea di I Livello in materia tecnica o accompagnata da Titoli Universitari di Specializzazione Post-Laurea, ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – UPPA – n.2 del 11/03/2008;*
- *Attestato E.N.E.A. per il controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici;*
- *Attestato di accreditamento come Soggetto Certificatore di Regione Lombardia (CENED – Certificazione Energetica degli Edifici).*

Il responsabile dovrà avvalersi di n. 2 operatori, dallo stesso coordinati, aventi una comprovata esperienza professionale, nelle attività oggetto del presente affidamento, di almeno 5 anni e di cui almeno n. 1 operatore in possesso dell'Attestato E.N.E.A. per il controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici.

In particolare, al responsabile e a tutti i collaboratori, sono altresì richieste la conoscenza della Normativa Regionale e la capacità nell'utilizzo del programma regionale (Regione Lombardia) di gestione degli impianti termici CURIT, da autodichiarare ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 13 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Non saranno ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, gravi eventi naturali.

Art. 14 PENALITÀ

L'esecutore, nell'esecuzione dei servizi, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni stabilite dal contratto.

In caso di violazione delle disposizioni citate e/o di riscontrata irregolarità nella esecuzione dei servizi non imputabile a causa di forza maggiore, debitamente comprovate e ritenute valide dalla

Provincia, l'esecutore è tenuto al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza, alla recidività ed alla durata.

Si precisa che l'importo delle penalità non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto del contratto.

In particolare l'affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità:

- **€ 2.000,00** per mancata o parziale esecuzione delle attività indicate all'articolo 11- PRESTAZIONI RICHIESTE del presente capitolato;
- **€ 150,00** per ogni giorno lavorativo di mancata esecuzione delle attività previste all'articolo 11- PRESTAZIONI RICHIESTE - lettere **A), E), G) e K)** del presente capitolato;

Ricevute 3 (tre) contestazioni di sollecito al rispetto dei termini contrattuali, comprese eventuali segnalazioni di disservizi relativi ai punti A), B), C), E), F), G), H), K) e/o di applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Provincia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l'incarico ad altra ditta.

Le penali verranno comminate mediante nota di addebito sul corrispettivo da liquidare, previa contestazione scritta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati all'affidataria, dalla Provincia di Brescia, per iscritto.

L'affidataria potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La penalità comminata non preclude la possibilità per la Provincia di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario per ulteriori e comprovati danni derivati dalle violazioni e/o irregolarità riscontrate.

Art. 15 OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO

All'atto della cessazione del contratto l'affidataria dovrà garantire che tutte le operazioni in corso siano terminate.

CAPO IV - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 16 PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in rate trimestrali posticipate, dietro emissione di regolare fattura.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare.

Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto.

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Provincia di Brescia

Piazza Paolo VI n. 29 - 25121 Brescia

Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178.

Nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: **UF9503**.

Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione:

- un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 "Email");
- dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 "Dati-Beni-Servizi");
- riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 "Dati Contratto");
- riferimento al Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e al responsabile del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 "Riferimento Amministrazione");
- codice IBAN (punto del tracciato 2.4.2.13 "IBAN");
- l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 "Esigibilità IVA").

Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista.

La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 1284 C.C.

La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'aggiudicataria dei requisiti sopra indicati.

A norma dell'art. 3, commi 1 e 8, della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società "Poste Italiane S.p.A." e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della citata L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall'affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia.

Secondo il disposto dell'art. 3, comma 7, della menzionata L. 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii., l'affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell'art. 6 della medesima Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

Art. 17 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Il compenso indicato nell'offerta rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 18 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'affidataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Provincia di Brescia;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Durante l'esecuzione del contratto l'affidataria è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato del proprio personale e di quello di terzi di cui eventualmente si avvalga nell'esecuzione delle attività in oggetto, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

È fatto obbligo all'affidataria di mantenere la Provincia di Brescia sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Provincia, da terzi danneggiati.

L'affidataria sarà comunque tenuta a risarcire la Provincia di Brescia dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalle presenti condizioni di contratto, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Provincia di Brescia.

L'affidataria è inoltre tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi, prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

L'esecutore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dall'autorità provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente

adempiti.

L'esecutore dovrà dimostrare, a richiesta, di ottemperare ad ogni disposizione vigente in materia di trattamento del personale dipendente.

Art. 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'affidataria, nei seguenti casi:

- sospensione del servizio, per causa non imputabile a forza maggiore o a colpa della Provincia, per oltre 3 giorni lavorativi consecutivi;
- l'affidataria non intenda sottostare alle penalità poste all'articolo 15 - Art. 14 PENALITÀ delle presenti condizioni di contratto;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto;
- cessione a terzi dell'esecuzione dell'attività;
- subappalto delle attività senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta del committente;
- nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte).

Come disposto dall'art. 3 comma 8, della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia di Brescia procede all'applicazione delle penalità previste, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 20 DIRITTO DI RECESSO

La Provincia di Brescia ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'affidataria, nei casi in cui ricorra una giusta causa o per reiterati inadempimenti dell'affidataria, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'affidataria un ricorso ai sensi della vigente legge in materia fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che imponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidataria;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia di Brescia.

In caso di recesso della Provincia di Brescia, l'affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni

contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

La Provincia di Brescia potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e, in particolare, per cause derivanti dai contenuti dei decreti attuativi della legge 56/2014, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 stesso, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'affidataria per iscritto, purché tenga indenne l'affidataria delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'affidataria contraente sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Art. 21 RECESSO ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip S.p.A., stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l'appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo nel limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 22 RISOLUZIONE ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013

Gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, sono estesi, per quanto compatibili ai sensi dell'art. 2 del regolamento medesimo, ai collaboratori dell'affidataria che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati della fornitura del servizio in oggetto.

L'affidataria si impegna a prendere visione del regolamento disponibile <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e a diffonderne la conoscenza tra i collaboratori incaricati del servizio.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento da parte di tali collaboratori, la Provincia procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi della normativa citata.

Art. 23 RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'Appaltatore per servizi già eseguiti, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata.

CAPO V - CONDIZIONI FINALI

Art. 24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto, a pena di nullità, verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, nei termini disciplinati dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento all'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 nonché dalla Tariffa Parte I (art. 11) D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Saranno a carico dell'Appaltatore le spese di stesura del contratto, diritti di rogito nella misura prevista dalla L.8.6.1962, n. 604 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 25 CONTROVERSIE

La definizione delle controversie tra la Provincia di Brescia e l'affidataria che dovessero insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è soggetta all'autorità giudiziaria senza alcuna possibilità di deferire la decisione a un collegio arbitrale. Il foro competente è il Foro di Brescia.

Art. 26 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni di contratto, e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli, delle presenti condizioni di contratto, qui di seguito citati:

- 17 - Art. 17 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
- 18 - Art. 18 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
- 19 - Art. 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- 20 - Art. 20 DIRITTO DI RECESSO
- 21 - Art. 21 RECESSO ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
- 22 - Art. 22 RISOLUZIONE ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013
- 23 - Art. 23 RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ
- 24 - Art. 24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
- 25 - Art. 25 CONTROVERSIE